

TI_GERICHTE 14.2022.158 vom 26. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.158

FR: TI_GERICHTE 14.2022.158 du 26 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.158 del 26 aprile 2023

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Attestato di carenza beni dopo pignoramento. Prescrizione del credito posto in esecuzione. Ripetibili

Erwägungen

E. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che, pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che, notificata in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2022, il termine d'impugnazione della decisione è scaduto venerdì 9 dicembre 2022, sicché, presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo; che in virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2); che nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha respinto l'istanza giudicando prescritto il credito posto in esecuzione; che nel reclamo, in sostanza, la RE 1 lamenta un'errata applicazione del diritto, nel senso che la Giudice di pace non avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del credito posto in esecuzione, CO 1 non avendo infatti detto alcunché in proposito, e chiede pertanto di riformare la decisione nel senso dell'accoglimento dell'istanza; che secondo l'art. 142 CO il giudice non può supplire, ossia non può rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione di un credito; che, per soprammercato, giusta il chiaro tenore dell'art. 82 cpv. 2 LEF incombe all'escusso sollevare e rendere verosimile le eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito, segnatamente la prescrizione; che la Giudice di pace ha pertanto violato il diritto federale accertando d'ufficio l'avvenuta prescrizione del credito posto in esecuzione nonostante il convenuto non l'avesse eccepita (cfr. sentenza della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2018 consid. 6.1); che giusta l'art. 149 cpv. 2 LEF l'attestato di carenza beni dopo pignoramento, su cui si fonda l'istanza, costituisce pacificamente un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF, e dunque un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti di CO 1 per fr. 4'136.70; che il reclamo merita pertanto accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso del rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escusso; che in entrambe le sedi le tasse di giustizia, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che la reclamante ha chiesto l'assegnazione di ripetibili solo in seconda sede; ch'essa non ha però ricorso per il tramite di un rappresentante professionale in giudizio, bensì di dipendenti del proprio servizio giuridico, e non ha

pertanto diritto a ripetibili nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, seppure uno dei due firmatari abbia il titolo di avvocato (sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021 consid. 6; S toudmann in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 24 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed. 2017, n. 18 ad art. 95 CPC con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale 1C_198/2007 del 21 dicembre 2007 consid. 6 relativa all'art. 68 cpv. 2 LTF) ; che in assenza di motivazione, la reclamante non ha diritto neppure a un'indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; che c circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'136.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.